

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1092-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE MELANDRI)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine per la emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti agrari

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO, BRUGGER, NERI, MARGHERITI, CASCIA, CIMINO, SCLAVI, COVI e FIOCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha autorizzato il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, un testo unico di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contratti agrari. Per la formulazione del testo unico il Governo è delegato a provvedere al coordinamento di tutte le norme vigenti, a tal fine apportando le correzioni eventualmente necessarie.

Le difficoltà incontrate per ridurre ad unità una legislazione che ha compiuto un lungo cammino e che perciò stesso non può non risultare frammentaria, hanno richiesto tempi assai lunghi, per cui già si è reso necessario, con la legge n. 194 del 1984, provvedere ad una proroga dei termini previsti per l'esercizio della delega.

A determinare incertezze e ritardi ha contribuito anche il rapporto tra legislatore e Corte costituzionale, che rende necessario l'adeguamento tra decisione e norma.

Per l'esercizio della delega è richiesto, inoltre, il parere obbligatorio delle competenti Commissioni delle due Camere.

La difficoltà della materia ha reso impossibile la emanazione del richiesto parere, da parte delle Commissioni parlamentari, a causa dei limiti ristretti che si sono venuti a determinare tra la data di assegnazione (4 dicembre 1984) e quella ultima prevista per la formulazione del parere stesso (28 dicembre 1984).

Per questi motivi si è ritenuto che fosse necessario proporre al Parlamento una nuova proroga fino al 31 luglio 1985.

La 9ª Commissione ha esaminato il disegno di legge allo scopo presentato, pronunciandosi su di esso in senso favorevole, all'unanimità. Raccomando, pertanto, all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge stesso.

MELANDRI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

12 febbraio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prorogato al 31 dicembre 1984 con legge 4 giugno 1984, n. 194, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 1985.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.